



L'omessa distrazione delle spese processuali

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 18 settembre 2025 n. 25589) osserva che: *“in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal **procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.**, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.*

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 01).

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

21 Set 2025